

## XV LEGISLATURA

### PROGETTO DI LEGGE

#### DAVIDE CARLO CAPARINI

---

*Onorevoli Colleghi!* - Le montagne sono ambienti molto fragili, soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e difficili (precipitazioni eccessive, ampie variazioni delle temperature, radiazioni solari elevate), disastri naturali (valanghe e terremoti), caratterizzati da suoli poveri e superficiali la cui erosione è favorita dalle pendenze. L'isolamento è una caratteristica di queste aree: la loro morfologia riduce l'accessibilità e rende difficile lo scambio con le pianure. Inoltre, la produzione agricola è spesso marginale e richiede manodopera intensiva e gli insediamenti produttivi sono penalizzati dalle difficoltà di collegamento. Tuttavia, le difficoltà di accesso hanno contribuito a mantenere, in un gran numero di regioni, l'integrità e il patrimonio culturale, le aree di biodiversità con un alto grado di endemismo. La presente proposta di legge si propone sostanzialmente tre obiettivi: assicurare l'attuale e il futuro benessere delle comunità montane attraverso la promozione della conservazione e dello sviluppo sostenibile delle aree di montagna; accrescere l'opera di sensibilizzazione e la conoscenza degli ecosistemi montani, della loro dinamica e funzionamento, della loro importanza fondamentale come fonte di beni e di servizi, in particolare approvvigionamenti idrici e sicurezza alimentare, essenziali per il benessere degli abitanti della campagna e della città, della montagna e della pianura; promuovere e difendere il patrimonio culturale delle comunità e delle società montane.

Lo strumento individuato è l'aggiornamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane" che per la prima volta ha individuato interventi intersettoriali per la salvaguardia e la valorizzazione di quei territori e, istituendo presso l'allora Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) l'apposito Fondo nazionale per la montagna, ha sancito la natura orizzontale di tale provvedimento che interessa varie amministrazioni dello Stato. Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1997, ha conferito al sottosegretario di Stato la delega alla politica della montagna e, in particolare, al coordinamento delle norme attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Tuttavia nell'adempimento delle provvidenze previste sono state verificate difficoltà interpretative delle disposizioni e sono venute alla luce oggettive carenze della normativa soprattutto per l'effettiva applicazione delle agevolazioni fiscali, in assenza di una idonea copertura finanziaria degli oneri connessi, derivanti dalle minori entrate.

Pur nel rispetto dell'impianto generale delineato dalla legge n. 97 del 1994, è emersa l'esigenza di procedere ad alcune modifiche della disciplina al fine di attualizzarla e renderla pienamente operativa. L'obiettivo della proposta di legge è quello di sciogliere i nodi interpretativi ed eliminare le difficoltà di attuazione della normativa vigente, al fine di rendere agevole ed efficace l'attività della pubblica amministrazione centrale e locale, nel dare concreta applicazione alle provvidenze relative al decentramento delle attività e dei servizi, nonché alle incentivazioni di carattere economico-sociale e fiscale.

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *(Finalità della legge)*

1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di questa.
2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita dei residenti nei territori montani.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori compresi nei parchi nazionali montani, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

#### Art. 2

##### *(Definizioni)*

Fatte salve le competenze legislative regionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per:

- a) territorio montano: territorio caratterizzato dalla presenza di rilievi aventi altitudini media, di norma, non inferiore ai 600 metri sul livello del mare;
- b) comune montano: comune il cui territorio è montano per il settanta per cento;
- c) comune montano ad alta marginalità: comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio sia individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati nel comma 3 del presente articolo;
- d) comunità montana: ente locale unione di comuni montani o parzialmente montani per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali;

#### Art. 3

##### *(Comuni ad alta specificità montana)*

1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri definiti secondo le procedure di cui al comma 2.

2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comuni ad alta specificità montana e l'applicazione di eventuali deroghe.

3. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali ai sensi del comma 2, entro i successivi 120 giorni individuano i comuni o le frazioni di comune ad alta specialità montana.

4. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 2, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome.

5. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che, sulla scorta degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

## **Capo II** ***ORGANI DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE***

### Art. 4 *(Istituto della montagna)*

1. L'istituto della montagna, di seguito denominato "IMONT", costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano.

2. L'Istituto in particolare:

a) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

- b) realizza programmi di ricerca inerenti le zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
- c) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
- d) studia ed elabora programmi per migliorare la condizione della donna residente in montagna, con particolare riguardo alla specificità femminile nei processi di sviluppo di tali aree;
- e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;
- f) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano.

3. Presso l'Istituto è costituito la banca dati della montagna.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.

5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'università della Ricerca e del Ministro per le pari opportunità per quanto riguarda la lettera d) comma 2.

6. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

7. All'espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all'istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIELEGGIBILITA' DEI SINDACI, DI SERVIZI PUBBLICI, LAVORI PUBBLICI E ASSOCIAZIONISMO CON FINALITA' SOCIALE**

##### **Art. 5**

*(Rieleggibilità dei Sindaci nei comuni ad alta specificità montana)*

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "con esclusione dei comuni ad alta specificità montana".

##### **Art. 6**

*(Organizzazione dei servizi pubblici)*

1. Le Agenzie fiscali al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani promuovono la razionale organizzazione degli Uffici.
2. Il Ministero delle comunicazioni nell'ambito degli obblighi derivanti dal servizio postale nazionale promuove una distribuzione degli uffici e del servizio postale che agevoli i comuni ad alta specificità montana.
3. Nei comuni ad alta specificità montana, di intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare la pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 7  
*(Scuole di montagna)*

1. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna e primaria ubicate nei comuni ad alta specificità montana al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio si applicano deroghe alle disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

Art. 8  
*(Sanità di montagna)*

1. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8 comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali e comunque per un importo non inferiore a 5 milioni di euro, stabilisce assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione a condizione che si impegnino ad esercitare la professione per un periodo di almeno 5 anni in seno a strutture ubicate nelle zone montane.

Art. 9  
*(Potenziamento del sistema informativo della montagna)*

1. Il Ministero dell'Innovazione può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Art. 10  
*(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa)*

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle Comunicazioni, promuove la fruibilità nelle zone montane e, in particolare, nei comuni ad alta specificità montana, nel servizio pubblico generale radiotelevisivo nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio e nel rispetto della vigente normativa un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della larga banda.
2. L'installazione, la manutenzione, e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, che servono i territori dei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003.
4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in comuni ad alta specificità montana è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, fermi gli obblighi tributari.

#### Art. 11

##### *(Lavori Pubblici di competenza statale in montagna)*

1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.
2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2410 e seguenti del codice civile.
4. I comuni montani ad alta specificità montana sono autorizzati a contrarre mutui a totale carico dello Stato secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.

5. All'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, dopo il comma 14-septies, è aggiunto il seguente "14-octies. Per i comuni montani ad alta marginalità gli oneri stabiliti dai commi precedenti sono ridotti della metà".

#### Art. 12

##### *(Predisposizioni di Protezione civile)*

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni montani ad alta marginalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere reperite ed attrezzate nei predetti comuni a cura dello Stato, idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza.

#### Art. 13

##### *(Interventi in favore dell'associazionismo sociale)*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: "emergenze sociali" sono inserite le seguenti: "ad interventi nelle zone montane e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese";

b) all'articolo 15, il comma è sostituito dal seguente: "Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nelle zone montane. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre del 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nelle zone montane, per finalità di sostegno alle popolazioni locali".

3. Le associazioni sportive dilettantistiche nei comuni montani si applicano anche alle associazioni bandistiche, cori, amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro sono esonerate dalla tenuta di scritture contabili, dall'obbligo di registrazioni

IVA, dalla presentazione della dichiarazione IVA e dall'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali ovvero dal pagamento dell'imposta di registro, l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative. Gli obblighi contabili sono limitati alla conservazione per 3 anni delle fatture di acquisto. Il limite massimo dei proventi derivanti da attività commerciali per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è di 250.000 euro.

#### Art. 14

##### *(Promozione del reclutamento nelle Truppe Alpine)*

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza. E' assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.
2. Per la copertura dei posti riservata ai volontari residenti nelle Regioni dell'arco alpino che fosse rimasta scoperta si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico, un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30% dell'emolumento stabilito dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria
4. Nei limiti del possibile, i giovani volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino vengono assegnati a reparti basati in prossimità del Comune di residenza.
5. Alla cessazione del loro servizio i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine sono inseriti nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.
6. Le Commissioni chiamate a valutare l'idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono composte da personale proveniente dalle medesime regioni.
7. L'articolo 9 della Legge 23 agosto 2004, n. 226 è abrogato.
8. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della Difesa, che ne supporta conseguentemente l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle Truppe Alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone riconosciute montane ai sensi della presente legge.



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

### Art. 15

#### *(Gestione del patrimonio forestale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta possono concorrere, con risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle necessarie per il finanziamento di parte nazionale delle misure di politica socio strutturale finanziate dal FEASR, all'attuazione di misure di politica forestale attuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi ed il riparto delle relative risorse sono determinati con decreto emanato, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. I consorzi di miglioramento fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.

### Art. 16

#### *(Impianti produttivi agricoli)*

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: "commerciale" è inserita la seguente: "agricolo".

### Art. 17

#### *(Accesso dei giovani alle attività agricole)*

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai 40 anni, residenti in

comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

#### Art. 18

##### *(Certificazione e marchio di ecocompatibilità e marchio di garanzia)*

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia sono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, e forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### Art. 19

##### *(Ricostituzione di compendi agricoli unici in montagna)*

1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli tra imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio unico, a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 7, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
3. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
4. In caso di violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.
5. All'imprenditore agricolo che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale

aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente articolo.

6. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

7. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie norme l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

#### Art. 20

##### *(Salvaguardia dei pascoli montani)*

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

#### Art. 21

##### *(Esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte per i produttori operanti in territori montani)*

1. Le disposizioni di cui al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 non si applicano ai produttori titolari di quota che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nei territori classificati come montani.

2. I quantitativi individuali di riferimento di cui i produttori di cui al comma 1 risultano essere titolari al momento dell'entrata in vigore della presente legge confluiscono nella riserva nazionale e sono riattribuiti da AGEA alle regioni ed alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla loro assegnazione sulla base delle priorità di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119.

3. Nel caso i quantitativi individuali di riferimento di cui al comma 2 siano stati, tutto o in parte, acquistati dai produttori cui sono ritirati, agli stessi è liquidato un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto dei medesimi quantitativi al prezzo di allora, aggiornato all'attualità. Gli oneri conseguenti l'attuazione del presente comma sono a carico dei fondi di funzionamento di AGEA, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ad attività di allevamento bovino da latte avviate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge è subordinato al rilascio di

autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali verificano che dette attività si svolgano effettivamente sul territorio del comune montano ove l'azienda elegge sede legale, nel rispetto delle forme e delle pratiche di allevamento tradizionalmente presenti nel territorio medesimo.

## Art. 22

### *(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna)*

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

5. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente del

paesaggio, quali la forestazione piccola, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori e dei servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.

6. All'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "operanti nei comuni montani" sono inserite le seguenti: "nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti".

7. Dopo l'art. 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis. *(Esenzione dei fabbricati delle aree montane e rurali dall'ICI)*. 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale a decorrere dal 1° gennaio 2004 i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo anche se non destinati ad attività professionali agricole. 2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta dai comuni per i fabbricati ubicati siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio come indicato dalla decisione n. 2000/530/CE anche se non destinati ad attività professionali agricole. 3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 può essere adottata a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale".

#### Art. 23

##### *(Esenzione dei fabbricati delle aree montane e rurali dall'ICI)*

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale a decorrere dal 1° gennaio 2004 i comuni individuati, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo anche se non destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta dai comuni per i fabbricati ubicati nelle zone interessate da interventi di politica di sviluppo rurale sostenuti dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, anche se non destinati ad attività professionali agricole.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è adottata a condizione che i fabbricati interessati mantengano la destinazione rurale.

#### Articolo 24

##### *(Esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte per i produttori operanti in territori montani)*

1. Le disposizioni di cui al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 non si applicano ai produttori

titolari di quota che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nei territori classificati come montani.

#### Articolo 25

*(Ritiro e rassegnazione dei quantitativi individuali di riferimento)*

1. I quantitativi individuali di riferimento di cui i produttori di cui all'articolo 1 risultano essere titolari al momento dell'entrata in vigore della presente legge confluiscono nella riserva nazionale e riattribuiti da AGEA alle regioni ed alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla loro rassegnazione sulla base delle priorità di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119.

2. Nel caso i quantitativi individuali di riferimento di cui al comma 1 siano stati, tutto o in parte, acquistati dai produttori cui sono ritirati, agli stessi è liquidato un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto dei medesimi quantitativi al prezzo di allora, aggiornato all'attualità. Gli oneri conseguenti l'attuazione del presente comma sono a carico dei fondi di funzionamento di AGEA, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

#### Articolo 26

*(Autorizzazione all'avvio di nuove attività di allevamento bovino da latte)*

1. L'applicazione della presente legge ad attività di allevamento bovino da latte avviate in data successiva all'entrata in vigore della stessa è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali verificano che dette attività si svolgano effettivamente sul territorio del comune montano ove l'azienda elegge sede legale, nel rispetto delle forme e delle pratiche di allevamento tradizionalmente presenti nel territorio medesimo.

#### Capo V

**DISPOSIZIONE PER AGEVOLARE IL TURISMO, LE CAVE, LA PRODUZIONE DI ENERGIA, GLI IMPIANTI DI RISALITA E ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE**

#### Art. 27

*(Agevolazioni per il Turismo)*

1. Per gli anni 2004-2006 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero dei comuni ad alta specificità montana, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

2. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. E' soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

**Art. 28**

*(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo)*

1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segazione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

## Art. 29

### *(Produzione di energia e gestione delle acque)*

1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta Kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, e esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. E' inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.
2. Nei comuni montani, in ragione del disagio ambientale, l'aliquota delle accise è ridotta del 20%.
3. Nei comuni ad altra specificità montana l'Autorità per l'energia entro il 31 gennaio determina una riduzione del 10% della tariffa sui consumi domestici dei residenti sui consumi relativi ad attività produttive.
4. Limitatamente alle zone montane, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della Legge 23 dicembre 2006, nelle medesime zone, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
5. A valere sulle risorse trasferite dal Fondo per la montagna le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono prevedere contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrale destinate ad insediamenti residenziali.
6. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni ad alta specificità montana, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale: Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
7. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo: "I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento";
  - b) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento



per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane”.

c) il comma 2 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente: “La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni”;

d) aggiungere infine: “9-bis. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell’ambito dell’articolazione per fasce territoriali per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa d’ambito: fino a 1.000 abitanti 50%; da 1.001 a 5.000 abitanti 40%; sopra i 5.000 abitanti 30%”.

8. La deroga di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

### **Art. 30**

#### ***(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)***

1. In attesa dell’attuazione della delega di cui all’articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato per l’esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’efficacia di tale agevolazione è subordinata all’assenso della Commissione europea.

2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d’acqua e di una cauzione per l’occupazione di terreni demaniali.

3. Ai sensi dell’articolo 87.2 lettera b) del Trattato che istituisce l’Unione Europea, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni euro a decorrere dall’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità ed i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, (proposta sicurezza sci in discussione alla Camera A.C. 1051 e coll., articolo 7, comma 6).

4. All’onere derivante dal presente articolo, stabilito in 740.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede ai sensi dell’articolo 36.

## Art. 31

*(Agevolazioni per attività economiche nei comuni ad alta specificità montana)*

1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per le imprese individuali, per le attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a lire 80.000 euro, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria e possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni ad alta specificità montana il credito d'imposta di cui sopra è di 1.000 euro.

3. Le imprese operanti nei comuni ad alta specificità montana che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, sono autorizzate ad avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti, ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici situati in comuni ad alta specificità montana.

5. Il Ministero per le attività produttive, d'intesa con le regioni, promuove nei comuni ad alta specificità montana la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.

6. Art. 5, dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente comma: "1-quinques. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titolo di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza individuato ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dalle rispettive regioni."»

## Capo VI

### PROGRAMMAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

## Art. 32

*(Fondo nazionale per la montagna)*

1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo nazionale per la montagna, è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità revisionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia E delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità revisionale. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
3. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri di ripartizione del fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuire alle regioni a statuto speciale. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali.
4. Le regioni e le province atono,e di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3 in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1.

#### Art. 33

##### *(Interventi speciali nelle aree ad alta specificità montana)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il “fondo speciale per gli interventi nelle aree montane a favore dei comuni ad alta specificità montana”, di seguito denominato “fondo speciale”. Con il fondo speciale sono finanziati progetti speciali predisposti dalle regioni sulla base d'intesa con comuni, comunità montane e province per lo sviluppo della montagna, con riferimento ai comuni ad alta specificità montana di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministero delegato per la montagna, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tenere conto delle indicazioni del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui all'articolo 31.
3. Qualora entro il termine fissato dal decreto di cui al comma 4 non siano presentati, i tutto o in parte, progetti finanziabili con le dotazioni esistenti, il Presidente del Consiglio dei ministri può predisporre progetti di intervento da sottoporre al parere della Conferenza unificata.

4. Le risorse erogate dal fondo speciale hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali rispetto agli interventi del fondo di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

5. La dotazione speciale è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2004, 5.000.000 euro per l'anno 2005 e 2.100.000 euro per l'anno 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 648, e successive modificazioni.

#### Art. 34

##### *(Piano triennale nazionale delle aree montane)*

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro degli interni, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché sentito, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato: "Piano".

2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti i comuni ad alta specificità montana.

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

#### Art. 35

##### *(Finanziamenti vari)*

1. Il finanziamento dell'Istituto della montagna è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

2. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui all'articolo ..., riguardante la gestione del patrimonio forestale, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi di ciascuno dei commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi del comma 3.

3. Per le finalità di cui all'articolo 20, riguardante il piano per i pascoli montani, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale.

4. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

5. In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserirsi nei propri piani e programmi di attività d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

#### Art. 36

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, pari a 37.100.00 euro per l'anno 2007, 40.000.000 di euro per l'anno 2008, 50.000.000 di euro per l'anno 2009 ed a 32.850.00 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per il triennio 2007-2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Capo VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 37

##### *(Codice della legislazione in materia di montagna)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari regionali, un decreto legislativo per il riassetto della codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;
- b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.

**Art. 35**  
*(Relazione annuale dello Stato)*

1. Il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentito l'Istituto e la Conferenza unificata, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

**Art. 36**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 1,2,5-bis,7,9,10,12,14,15,16,17,20,21 e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.